



COMUNE DI MARINO

Città Metropolitana di Roma Capitale



PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 44 DEL 09-07-2026

UFFICIO: COMANDO DI POLIZIA LOCALE E ASSESSORATO: ATTIVITÀ PRODUTTIVE
PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA N. 6374/2026 PRONUNCIATA DAL GIUDICE DI PACE DI ROMA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO RECANTE RG N. 6954/2025 PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI MARINO ED ALTRO

Premesso che in data 19.06.2026 con prot. n. 50572 l'Avv. Roberto Ferranti notificava la sentenza n. 6374/2026, pubblicata il 17.06.2026, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma nell'ambito del procedimento recante RG n. 6954/2025 promosso contro il Comune di Marino ed Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Il procedimento era stato incardinato da parte attrice in opposizione a cartella di pagamento n. 09720240258890380 emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione relativa a verbale n. P/20363D/2021 del 05.06.2021 elevato dall'amministrazione comunale di Marino.

Il Comune di Marino si costituiva nel giudizio per il tramite della Vice Commissaria M. P. Con la sentenza di cui trattasi il Giudice di Pace di Roma "... dichiara l'inefficacia della cartella di pagamento n. 09720240258890380 in quanto il verbale titolo è stato scaricato dal Comune di Marino; condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e del compenso del giudizio che liquida in € 416,00 (di cui €70,00 per spese) oltre I.V.A. e C.N.A.P.F. come per legge, se dovute ...".

Con nota prot. n. 56355 del 07.07.2026 Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicava, all'Ente, il pagamento della soccombenza di cui trattasi richiedendone contestualmente il rimborso della propria quota parte ed allegando nota conteggi nonché le necessarie coordinate bancarie.

Vista la Deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 40/2022/PAR, con la quale la Corte riscontra istanza di parere in ordine all'imprescindibilità di riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 267/2000 anche per le sentenze di condanna pronunciate dal Giudice di Pace nell'ambito di giudizi di opposizione a sanzioni amministrative elevate per violazioni del Codice della Strada "...in aderenza a quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG, si pronuncia come segue: "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento" ...";

Visto la Deliberazione della Corte dei Conti sezione del controllo per la regione Sardegna n. 2/2009/PAR con la quale la Corte riscontra istanza di parere in merito alla considerazione delle spese di registrazione sentenza quali debiti fuori bilancio alla stessa stregua delle spese dovute in caso di soccombenza "... I debiti nascenti da sentenza sono quelli che, a vario titolo, discendono dalla sentenza. Si tratta delle somme cui l'ente sia stato eventualmente condannato e delle spese del giudizio (che seguono la soccombenza). E, quindi, anche delle spese di registrazione della sentenza, a carico del soccombente in giudizio. In tale situazione, il trattamento contabile delle spese per la registrazione della sentenza non potrà che rientrare nella previsione dell'art. 194, comma 1, lettera a) ...";

Visto l'art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs 267/2000 e rilevato che il riconoscimento della legittimità dei debiti derivanti da sentenze esecutive è un atto dovuto per l'Ente;

Preso atto che

- il Consiglio provvede al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, facendo propria la sentenza/provvedimento esecutivo e tutto ciò che da essa ne discende;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio coinvolge anche quelle spese accessorie o consequenziali al provvedimento esecutivo non preventivamente quantificabili e/o per le quali il loro quantum è determinabile solo a posteriori;
- per la quantificazione degli ulteriori oneri non preventivamente quantificabili consequenziali al provvedimento esecutivo si provvederà con successiva determinazione del dirigente competente;

Dato atto che i debiti la cui legittimità va riconosciuta, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000, ammontano ad un totale complessivo di **€ 506,87** quale somma dovuta dall'Ente in forza della sentenza sopra indicata come di seguito specificato:

Sentenza n. 6374/2026 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma	
Compensi liquidati in sentenza	€ 346,00
Spese generali 15%	€ 51,90
CPA 4%	€ 15,92
Spese esenti (disborsi da sentenza, spese notifica titolo esecutivo e interessi legali)	€ 93,05
TOTALE	€ 506,87

Considerato che l'importo della condanna effettivamente a carico del Comune di Marino e ai fini valutativi di bilancio è di euro 253,43, fatta salva la responsabilità solidale con Agenzia delle Entrate-Riscossione;

Vista la nota prot. n. 56355 del 07.07.2026 con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicava il pagamento in favore di parte attrice dell'intero importo delle somme così come statuite in sentenza e contestualmente richiedeva al Comune di Marino il rimborso della propria quota parte;

Considerato pertanto la necessità di predisporre contestualmente una variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 di competenza e cassa tramite prelevamento dal Fondo Rischi Contenzioso accantonato a Rendiconto 2025 per l'importo di **€ 253,43** a copertura delle somme sopra indicate come da prospetti allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che sul presente provvedimento è stato acquisito dal Collegio dei Revisori dei Conti il parere obbligatorio ai sensi della vigente normativa pervenuto con prot. n. _ del ____;

Visto l'art. 42 D.lgs 267/2000;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti n.
 Consiglieri assenti n.
 Consiglieri astenuti n.
 Voti a favore n.
 Voti contrari n.

Visto l'esito della votazione che ha dato il seguente risultato:

per le premesse sopra esposte che debbono qui intendersi integralmente richiamate quali parte integrante e sostanziale:

PROPONE DI DELIBERARE

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 6374/2026 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma con la quale è così disposto: "... *condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e del compenso del giudizio che liquida in € 416,00 (di cui €70,00 per spese) oltre I.V.A. e C.N.A.P.F. come per legge, se dovute ...*";

2. di dare atto che l'importo complessivo della condanna è di € **506,87**, così identificato:

Sentenza n. 6374/2026 pronunciata dal Giudice di Pace di Roma	
Compensi liquidati in sentenza	€ 346,00
Spese generali 15%	€ 51,90
CPA 4%	€ 15,92
Spese esenti (disborsi da sentenza, spese notifica titolo esecutivo e interessi legali)	€ 93,05
TOTALE	€ 506,87

3. considerato il pagamento dell'intero importo effettuato da Agenzia delle Entrate-Riscossioni;

4. di riconoscere ai sensi del medesimo art. 194 comma 1 lettera a) D. Lgs. 267/2000 l'importo di condanna effettivamente a carico del Comune di Marino e ai fini valutativi di bilancio è di € **253,43** fatta salva la responsabilità solidale con Agenzia delle Entrate-Riscossione;

5. di approvare contestualmente una variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 di competenza e cassa tramite prelevamento Fondo Rischi Contenzioso accantonato a Rendiconto 2025 per l'importo di € **253,43** a copertura delle somme sopra indicate come da prospetti allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

6. di prendere atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha rilasciato il prescritto parere obbligatorio ai sensi della vigente normativa;

7. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale si provvederà alla liquidazione degli importi sopra indicati ai competenti soggetti creditori;

8. di dare atto che il Segretario Generale provvederà alla trasmissione di copia della presente alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23, comma 5, L. n. 289/2002;

Successivamente

Con la seguente votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.